



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE

DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO

Numero 117 Del 23-11-17

Registro Generale 413

**Oggetto: SANZIONE PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS. 42/2004 -
DITTA BAITA DI PILATO - MANUFATTI IN LOCALITA' PI-
GNOTTI.**

Montemonaco li 23-11-17

**IL FUNZIONARIO
CORBELLI ONORATO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del signor Capponi Antonio nato a Montemonaco il 26.7.1936, legale rappresentante della “La Baita di Pilato sas di Antonio Capponi & C. pervenuta al protocollo di questo Ente tramite SUAP Piceno Consind (ID 41 2017) in data 25.1.2017 e registrata al n. 458 inerente un procedimento di richiesta di titolo unico per l'accertamento della conformità edilizia, urbanistica e paesaggistica per le sotto elencate opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica su immobili distinti con le particelle 281, 282, 283, 284, 286, 303/A del foglio di mappa n. 12;

EVIDENZIATO, così come risulta dai documenti prodotti, che la ditta istante è iscritta nell'elenco degli operatori turistici della Regione Marche e che le opere realizzate in assenza di autorizzazione a migliorare la fruibilità dell'intera struttura denominata “La Baita di Pilato”;

DATO ATTO che le difformità in argomento consistono:

- Ricostruzione di n. 3 tettoie aventi dimensioni 7,70x4,10, 5,50x2,95, 3,60x2,60 costituite da struttura in legno;
- Consolidamento della scarpata lungo la strada di collegamento con la frazione Foce costituita da pali in legno uniti da chiodature;
- Ripristino di un sentiero pedonale esistente il quale forma una sorta di anello di collegamento tra le varie attrezzature presenti nella struttura;
- Individuazione di n. 10 piazzole su terreno pianeggiante ed installazione di paline per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO, inoltre, che con nota prot. n. 3196 del 30.5.2017 questa Amministrazione ha inviato alla Provincia di Ascoli Piceno la documentazione necessaria all'accertamento della compatibilità paesaggistica;

VISTA la Determinazione del Dirigente il Settore Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno n. 850 dell'8.6.2017 con la quale è stata accertata la compatibilità paesaggistica delle sopra elencate difformità, con le seguenti prescrizioni:

- I manti di copertura delle tettoie dovranno risultare in materiale eco-compatibile di colore marrone bruciato;
- L'intera struttura delle tettoie dovrà mantenersi in legno al naturale comprese le “semitamponature” latera. Dovrà evitarsi il permanere delle pavimentazioni in battuto di cemento provvedendo alla posa in opera di materiale lapideo, arenaria, sulle aree perimetrali prevedere la messa a dimora di specie vegetali cespugliate tipiche dei luoghi;
- Evitare comunque il permanere di opere e/o murature in c.a. a vista provvedendo a rivestimenti in arenaria o schermature con specie vegetali sempreverdi tipiche dei luoghi, a seconda dei contesti;
- Evitare l'introduzione di ulteriori corpi illuminanti, quelli esistenti dovranno risultare con effetto soft;
- Le aree interne ed esterne al percorso “ad anello” sulla zona tende, dovranno essere oggetto di intensificazione della vegetazione esistente con le medesime specie esistenti. La pavimentazione del percorso stesso dovrà risultare in terra battuta o in subordine ed ove strettamente necessario in ghiaia;

- L'area tra la piazzola per tende identificata con il numero 6 e la strada, dovrà sottoporsi a piantumazione con specie vegetali tipiche dei luoghi anche cespugliate se quelle di alto fusto possono rappresentare pericolo alla circolazione dei veicoli;
- Le piazzole per tende dovranno risultare con fondo in terra inerbite;
- Le aree sulla sommità del contenimento, dovranno risultare prive di pavimentazioni e soggette a piantumazione con specie vegetali cespugliate analoghe a quelle utilizzate nella tecnica di ingegneria naturalistica costituente il contenimento stesso;
- Eventuali pavimentazioni esterne non descritte, ma connesse alle opere per le quali viene richiesta la sanatoria dovranno risultare in arenaria;
- In generale inerbimenti e piantumazioni dovranno eseguirsi in modo da ricostituire continuità con le aree boscate limitrofe;
- Verificare il rispetto delle norme ed attivare le precauzioni in merito alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- Vengano acquisiti pareri e/o nulla osta di enti, servizi eventualmente interessati alle opere eseguite ed al loro utilizzo, segnatamente in merito alla necessità di aree a parcheggio.

VISTO il comma 5, dell'art. 167 che testualmente così recita: “... *Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.*”

DATO ATTO che le opere eseguite in difformità consistono nelle variazioni sopra elencate;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione della sanzione prevista dal sopra richiamato disposto possa farsi riferimento alla Deliberazione della G.C. n. 62 del 30.05.2011;
- la suddetta deliberazione stabilisce, al punto c), che per gli interventi abusivi ritenuti compatibili la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione;
- la stessa deliberazione stabilisce, al punto e), che il calcolo del profitto conseguito dall'abuso edilizio, classificabile per il caso in oggetto nella tipologia 7, non può essere inferiore a euro 258,23;

DATO ATTO che le suddette opere non comportando aumento di volumi e di superfici utili può essere inquadrato nella tipologia 7;

RITENUTO pertanto applicabile la sanzione pecuniaria minima pari ad euro 258,23, in quanto l'abuso edilizio realizzato non ha determinato un aumento di volumi e di superfici utili;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **di stabilire** nella misura di euro 258,23 la sanzione pecuniaria ai sensi delle lettere c) ed e) della Deliberazione della G.C. n. 62/2011 da comminarsi al Sig. Capponi Antonio nato a Montemonaco il 26.7.1936, legale rappresentante della “La Baita di Pilato sas di Antonio Capponi & C.” per le opere difformi oggetto dell’istanza e delle difformità in premessa richiamate, eseguite sugli immobili distinti con le particelle 281, 282, 283, 284, 286, 303/A del foglio di mappa n. 12;

3) **di applicare** la sopra determinata sanzione pecuniaria nei confronti del Sig. Capponi Antonio nato a Montemonaco il 26.7.1936, legale rappresentante della “La Baita di Pilato sas di Antonio Capponi & C.;

4) **di accertare** l’introito di euro 258,23 al cap. 252 art. 1 “Proventi da sanzioni paesaggistiche” del vigente bilancio comunale, dando atto che tale entrata sarà utilizzata come stabilito dal comma 6, dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

5) **di dare atto che:**

- la determinazione diverrà esecutiva una volta apposto il parere di regolarità contabile;
- la determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

23-11-2017

Il Responsabile Ufficio Finanziario

CORBELLI ONORATO

N. 817 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 27-11-2017.

Montemonaco, li 27-11-2017

Il Funzionario Incaricato
-FORESI MASSIMILIANO
